



ATTO N. 776

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri CASCIARI e ROMETTI

“PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI DONAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON E DI PRODOTTI FARMACEUTICI A FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 15/09/2016*

Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 16/09/2016

PROPOSTA DI LEGGE

"Promozione delle attività di donazione e distribuzione di prodotti alimentari e non e di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale"

Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge si intendono perseguire a livello regionale le finalità e gli obiettivi di riduzione degli sprechi già individuati dalle normative nazionali ed europee.

I principi ispiratori della proposta di legge sono quelli propri dell'economia circolare, ovvero quel modello di sviluppo che sostiene il prolungamento del ciclo di vita dei prodotti ponendo l'accento sulla sostenibilità, ambientale, economica ed etica, in tutte le fasi di produzione di un bene fino al suo ultimo utilizzo possibile anche a seguito di recupero e riuso.

L'attuazione su scala globale di questo modello consentirebbe di ridurre l'impatto climatico dei prodotti inutilizzati generati nelle diverse fasi del processo di produzione, e consentirebbe di ridurre gli sprechi di risorse idriche e di altre risorse naturali limitate.

Un importante settore dell'economia circolare è quello che si preoccupa della riduzione degli sprechi alimentari.

È stato stimato che a livello globale ogni anno venga sprecato cibo non consumato o che si perde nella filiera alimentare pari a 1,3 miliardi di tonnellate¹, un dato che in Italia si traduce in 13 miliardi di euro ogni anno di cibo buttato nella pattumiera di casa².

A livello internazionale il tema del recupero delle eccedenze alimentari ha trovato specifiche linee d'indirizzo in numerosi atti prodotti anche dalla Commissione Europea. Nel **Piano d'azione dell'Unione Europea per l'economia circolare**³ vengono citati anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030 adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU tra i quali figurano l'accesso al cibo, inteso come diritto e come misura di contrasto alla povertà, e una strategia che mira a dimezzare gli sprechi alimentari pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori, e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di approvvigionanti e di produzione. Obiettivi che sia la UE che gli Stati Membri si sono impegnati a raggiungere.

A dare maggior forza a queste indicazioni, il Comitato delle Regioni, organo consultivo dell'Unione Europea, nel suo **parere sugli sprechi alimentari**⁴ ha ribadito la necessità di fissare obiettivi certi sul tema indicando il 30% di riduzione degli sprechi alimentari entro il 2025 quale obiettivo che la UE e gli Stati Membri

¹Carta di Milano

²Rapporto Waste Watcher 2015

³COM(2015)614 final

⁴CdR 6646/2015

dovrebbero porsi.

Tra le raccomandazioni espresse dal Comitato delle Regioni nel documento citato, numerose trovano già riscontro puntuale nel disegno di legge approvato nel corso della XVII Legislatura nazionale il quale disciplina uniformemente la donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà⁵.

Allo stesso modo, la **Carta di Milano** approvata dai leader mondiali in occasione di Milano EXPO 2015, impegna i cittadini ad essere parte attiva nella costruzione di un ecosistema che sia sostenibile da un punto di vista ambientale ma anche più equo per i suoi abitanti. Questo si otterrà da un lato limitando gli sprechi giornalieri e dall'altro coinvolgendo in reti di solidarietà gli attori che operano nel settore del recupero e della distribuzione gratuita delle eccedenze alimentari.

Date queste premesse la proposta di legge si pone l'obiettivo di potenziare e mettere a sistema, in tutta la regione, le buone pratiche e comportamenti responsabili che negli ultimi anni hanno visto coinvolte un numero crescente di istituzioni locali, associazioni di volontariato, terzo settore e imprese. Esempio di tale modello è rappresentato dal progetto Zero Waste, un progetto sperimentale volto a diffondere in Umbria la cultura del consumo consapevole e sostenibile attraverso la realizzazione di un sistema basato sul recupero dei beni invenduti a favore delle persone e delle famiglie bisognose.

La Regione Umbria con i propri atti di programmazione, in particolare sui Piani Operativi dei Fondi Strutturali Europei ma anche nei piani regionali per la gestione dei rifiuti, ha individuato alcune priorità d'intervento che ben si sostanziano nella proposta di legge in oggetto.

Nel POR del Fondo Sociale Europeo la lotta all'esclusione sociale e alla povertà è il pilastro su cui poggia l'impianto dei servizi che nei sette anni della programmazione comunitaria 2014-2020 si potenzieranno e renderanno più prossimi alle esigenze dei cittadini; in quest'ottica l'accesso al cibo e la ridistribuzione delle eccedenze assumono un valore d'immediato impatto sulle famiglie e sui cittadini umbri più vulnerabili. Allo stesso modo la strategia "rifiuti zero" espressa dal recente adeguamento del piano regionale dei rifiuti è volta a sostenere le azioni che mirano al contenimento della produzione dei rifiuti domestici e commerciali.

In conformità con quanto espresso anche a livello europeo, il nodo centrale della proposta di legge riguarda proprio la costituzione di reti operative, promosse dai Comuni in forma singola o associata, il cui compito sarà quello di raccogliere i prodotti alimentari e non, ritirati o rimossi dalla distribuzione primaria ma ancora idonei al consumo, ma anche i pasti non consumati preparati dai servizi di ristorazione collettiva, e i prodotti farmaceutici, per ridistribuirli a fini di solidarietà sociale a favore delle persone che si trovino in situazioni di disagio sociale. Faranno parte della rete, oltre ai comuni, i soggetti della grande distribuzione organizzata, i servizi di ristorazione collettiva, gli organismi del terzo settore, le associazioni di volontariato e di assistenza, gli enti caritatevoli, le associazioni di categoria e gli operatori dei settori non alimentari, nel rispetto della normativa vigente. I soggetti donatori così individuati dovranno però avere almeno una sede operativa in Umbria.

⁵ Legge 19 agosto 2016, n. 166 Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

Così come previsto e normato dalla Legge 19 agosto 2016, n 166, possono essere oggetto di donazione e successiva redistribuzione, le eccedenze alimentari (compresi i prodotti agricoli in campo), prodotti per la casa, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri e giocattoli, compresi i beni confiscati.

Per un efficace funzionamento della rete operativa, con la collaborazione dei Comuni, si renderà utile realizzare progetti di informatizzazione e digitalizzazione della gestione della filiera di donazione, raccolta e distribuzione al fine di uniformare e rendere condivisibili le informazioni fra i soggetti partner della rete stessa.

La legge impegna la Regione Umbria a:

- promuovere progetti innovativi, che riguardino anche lo sviluppo tecnologico nel campo del confezionamento dei prodotti alimentari, al fine di ridurre gli sprechi;
- a sostenere la diffusione sul territorio della vendita di prodotti sfusi e con erogatori alla spina;
- a realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità.

E' di stringente attualità la necessità di modificare l'atteggiamento dei cittadini e dei consumatori rispetto all'obsolescenza dei beni di consumo. Si assiste infatti ad una costante diminuzione della durata dei cicli di vita di utilizzo dei prodotti, un comportamento che rispecchia le tendenze di società improntate al consumo che danno maggior rilievo all'obsolescenza percepita piuttosto che a quella reale.

Per raggiungere questo scopo è necessario coinvolgere larga parte della popolazione a cominciare dai consumatori più giovani, con azioni mirate alla comprensione delle differenze fra un consumo sostenibile o non sostenibile. A tal fine la proposta di legge promuove, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, percorsi didattici in tutte le scuole di ogni ordine e grado finalizzati all'educazione ad una sana alimentazione, ad un produzione alimentare ecosostenibile, al diritto al cibo e alla riduzione degli sprechi.

Altra novità introdotta dalla proposta di legge è quella di voler integrare queste azioni ed interventi nelle strategie individuate da ciascuna Zona Sociale nei propri Piani di Zona; a tal fine le reti operative sono attori dei tavoli zonali di concertazione e potranno partecipare all'elaborazione dei piani di zona.

Per conseguire le finalità della legge la Regione Umbria s'impegna anche ad introdurre dei sistemi di premialità e di contributi per i comuni che:

- concorreranno alla costituzione delle reti operative;
- sostenteranno l'insediamento sui propri territori di centri per il riuso
- s'impegneranno nella riduzione degli sprechi alimentari e dei rifiuti in occasioni di sagre e feste popolari.

La nuova norma introdurrà un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti per coloro che contribuiranno alla realizzazione della strategia regionale "rifiuti zero"; un coefficiente che sarà determinato dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico.

Infine, conformità con le linee d'indirizzo espresse a livello nazionale ed europee, la Regione Umbria e gli enti locali, inclusi i rispettivi enti strumentali, nelle

procedure per l'affidamento dei contratti di concessione e degli appalti pubblici nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari sono tenuti a prevedere nel bando di gara, avviso pubblico o nell'invito, criteri di premialità per la valutazione dell'offerta in relazione alle attività di recupero e donazione di bene alimentari non somministrati.

Allo stesso modo nelle procedure già espresse al comma 1 dell'articolo 5 devono essere inserite le specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati in conformità con il nuovo codice degli appalti (d.l. 18 aprile 2016 n. 50).

La proposta di legge è composta da sei articoli:

Articolo 1, Finalità; sono indicati gli obiettivi generali della legge, in conformità con quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi)

Articolo 2, Reti Operative e Tavolo di Coordinamento; si stabilisce che la Regione sostiene i comuni che promuoveranno la costituzione di reti operative composte dagli operatori del settore alimentare, come individuato dalla l. 166/2016, dai soggetti donatori che hanno almeno una sede operativa in Umbria, come individuati dalla medesima legge, dagli operatori dei settori non alimentari e le associazioni di categoria. Presso la Giunta Regionale è istituito un tavolo di coordinamento delle reti operative, la cui composizione sarà definita da un regolamento della Giunta Regionale.

Articolo 3, Interventi; sono indicati tutti gli interventi e le azioni che la Regione Umbria metterà in essere per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1;

Articolo 4, Contributi; sono indicate le azioni che potranno costituire per i comuni che le porranno in essere un elemento di premialità da parte della Regione Umbria;

Articolo 5, Contratti di concessione e appalti pubblici; nel rispetto delle normative vigenti a livello nazionale ed europeo s'introducono criteri premiali per la valutazione dell'offerta in occasione di bandi di gara, avvisi o inviti, per la concessione o l'appalto pubblico nei settori della ristorazione collettiva.

Articolo 6, Norma Finanziaria;

Perugia, 14/09/2016

I Consiglieri regionali

Carla Casciari

(Partito Democratico)

Silvano Rometti

(Socialisti Riformisti - Territori per l'Umbria)

PROPOSTA DI LEGGE

“Promozione delle attività di donazione e distribuzione di prodotti alimentari e non e di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), persegue le seguenti finalità:

- a) ridurre gli sprechi e i rifiuti, in conformità ai principi di economia circolare, in ciascuna della fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti;
- b) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, compresi i prodotti agricoli in campo, a fini di solidarietà sociale a favore delle persone che si trovino in situazioni di disagio sociale;
- c) favorire il recupero e la donazione dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
- d) contribuire alle attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Art. 2

(Reti operative e Tavolo di coordinamento)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene i comuni che, in forma singola o associata, promuovono la costituzione di reti operative aperte alla partecipazione degli operatori del settore alimentare, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della l. 166/2016, e dei soggetti donatori che hanno almeno una sede operativa in Umbria, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della medesima legge. Alle reti operative possono partecipare anche gli operatori dei settori non alimentari e le associazioni di categoria.

2. Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, è istituito presso la Giunta regionale un Tavolo di coordinamento delle reti operative di cui al comma 1. La Giunta regionale con proprio regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Tavolo di coordinamento.

3. I soggetti donatori, oltre a quanto previsto dalla l. 166/2016, possono distribuire per fini di solidarietà sociale anche prodotti per la casa, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri e giocattoli, compresi i prodotti confiscati.

Art. 3

(Interventi)

1. La Regione promuove progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo del confezionamento dei prodotti alimentari, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione ai soggetti indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, anche in riferimento alla compostabilità degli stessi e al loro concreto riutilizzo.

2. La Regione, in collaborazione con i comuni, utilizzando anche gli strumenti informatici previsti per la programmazione regionale in ambito sociale e in ambito dell'innovazione tecnologica, promuove e incentiva la predisposizione di progetti di informatizzazione e di digitalizzazione della filiera di raccolta e distribuzione delle eccedenze donate.

3. La Regione promuove la diffusione sul territorio della vendita di prodotti sfusi con erogatori alla spina.

4. La Regione, in occasione della Settimana nazionale contro lo spreco alimentare, realizza iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi e per il consumo consapevole.

5. La Regione, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché per incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di solidarietà sociale, realizza campagne regionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi.

6. La Regione, in raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi didattici finalizzati all'educazione ad una sana alimentazione, ad una produzione alimentare ecosostenibile, al diritto al cibo e alla riduzione degli sprechi.

7. Gli interventi previsti dalla l. 166/2016 e dalla presente legge possono essere inclusi nei Piani sociali di zona di cui all'articolo 272 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali). Le reti operative di cui all'articolo 2, comma 1, fanno parte dei Tavoli zonali di concertazione previsti dall'articolo 275 della l.r. 11/2015 e possono partecipare all'elaborazione dei Piani sociali di zona.

Art. 4

(Contributi)

1. Per conseguire le finalità di cui alla presente legge, la Regione può concedere contributi ai comuni che:

- a) concorrono alla costituzione delle reti operative di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) provvedono all'insediamento di centri comunali per il riuso, quali strutture dove portare i beni di cui il possessore non intende più servirsi ma ancora suscettibili di vita utile, nelle condizioni in cui sono o tramite ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione utile alla loro reimpiego;
- c) assicurano la riduzione di sprechi alimentari e dei rifiuti in occasione delle sagre e delle feste popolari.

2. Il coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti previsto dall'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), è determinato dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico di cui alla legge regionale 17 maggio 2013 n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati).

Art. 5

(Contratti di concessione e appalti pubblici)

1. Nelle procedure per l'affidamento dei contratti di concessione e degli appalti pubblici nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari,

la Regione e gli enti locali, inclusi i rispettivi enti strumentali, sono tenuti a prevedere nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali per la valutazione dell'offerta in relazione alle attività di recupero e donazione di beni alimentari non somministrati.

2. La Regione e gli enti locali, inclusi i rispettivi enti strumentali, promuovono le attività di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea e statale in materia di affidamento dei contratti di concessione e degli appalti pubblici.

3. Nelle procedure di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali, inclusi i rispettivi enti strumentali, assicurano l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità a quanto previsto all'articolo 34 e all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 200.000, si provvede con le disponibilità autorizzate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", nei seguenti capitoli di spesa di nuova istituzione:

a) xxx;

b) yyy.

2. Per gli anni successivi, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).